

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 luglio 2022, n. 242

Parere favorevole, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Poggiardo per un centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019 di proprietà comunale ammesso a finanziamento pubblico e denominato "Centro diurno per disabili Francesco Piscopo" ubicato nello stesso Comune di Poggiardo in Viale della Repubblica angolo Via Santa Caterina da Siena n. 32, con dotazione di n. 30 posti finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n.1 centro diurno per disabili di cui al R.R. n. 5 del 21/01/2019.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all'art. 29, commi 6, 7 e 7 bis:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4: (...)

e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza)

(....) continuano ad applicarsi

relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;*
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei Comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”.

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.” ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007 , tra cui anche i CD disabili di cui all'art 60 del RR 4 del 2007.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

“In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...)

“d) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;”

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 5/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

- 1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
- 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1”.*

Con nota trasmessa a mezzo pec in data 06/04/2022 il comune di Poggiardo (LE) presentava a questo Ente, a norma dell'art. 3, comma 3, lett. a) L. R. n. 9/2017, domanda secondo il modello allegato alla DGR 793 del 2019 (allegato Rea 1- Strutture ammesse a finanziamento) per il rilascio del parere di compatibilità per la realizzazione di un centro diurno disabili denominato “Centro diurno per disabili Francesco Piscopo” ubicato nello stesso Comune in Viale della Repubblica angolo Via Santa Caterina da Siena n. 32, con dotazione di n. 30 posti, allegandovi la seguente documentazione:

- Elaborati relativi al progetto di ristrutturazione di fabbricato esistente da destinare a centro diurno socio-educativo e riabilitativo (art. 60 del reg. n° 4 del 18-01-2007) e centro sociale polivalente per diversamente abili (art. 105 del reg. n° 4/2007): GEN-A Relazione generale; GEN-B Relazione verifica norme diversamente abili (D.M. 236/89); GEN-C Elenco prezzi unitari; GEN-D Computo metrico estimativo e Quadro economico; GEN-E Capitolato speciale d'appalto e Schema di contratto; GEN-F Stima incidenza manodopera; GEN-G Voci di E.P. più significative; GEN-H Cronoprogramma; GEN-I Piano di Manutenzione; GEN-L Piano di Sicurezza e di coordinamento; GEN-M Fascicolo caratteristiche dell'opera; ARC-01 Stato dei Luoghi: inquadramento urbanistico, planimetria generale, piante; ARC-02 Stato dei Luoghi: prospetti, sezioni; ARC-03 Stato di Progetto: planimetria generale, destinazioni d'uso, piante; ARC-04 Stato di Progetto: prospetti, sezioni; ARC-05 Stato di Progetto: abaco infissi – particolari; ARC-06 Stato di Progetto: percorso tattile - planimetria aree a verde – particolari; ARC-07 Stato di Progetto: render; ELE-A Relazione impianto elettrico; ELE-B Calcoli illuminotecnici; ELE-01 Piano di installazione e distribuzione energia; ELE-02 Impianto di terra – particolari – Impianto televisivo e telefonico; ELE-03 Schemi unifilari – quadri elettrici; CLI-A Relazione impianto di climatizzazione 1; CLI-B Relazione impianto di climatizzazione; CLI-01 Elementi disperdenti – orientamento; CLI-02 Piano di installazione - distribuzione planimetrica; CLI-03 Schemi distributivi – particolari; IDR-A Relazione impianto idrico-fognante; IDR-01 Impianto idrico-fognante; ANT- A Relazione sistemazione antincendio; ANT-01 Sistemazione antincendio; ARR-A Elenco prezzi; ARR-B Computo metrico estimativo; ARR-01 Layout arredamenti;
- Dichiarazione attestante la conformità alla normativa urbanistica ed edilizia del centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili – art. 3 regolamento regionale 21 gennaio 2019 n. 5 ;
- Segnalazione certificata per l'agibilità n. 1128 del 30 gennaio 2020;
- Dichiarazione di insussistenza dell'obbligo di acquisizione del Certificato Prevenzione Incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011;
- Copia nota prot. n. 7753 del 29/06/207 ad oggetto *“notifica preliminare ai sensi dell'Art. 99, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. - “Lavori di “ristrutturazione di un fabbricato esistente da destinare a Centro diurno socio-educativo e riabilitativo (art. 60 del Reg. 4/2007) e Centro sociale polivalente per diversamente abili (art. 105 del Reg. 4/2007). PO FESR 2007/2013 - Asse III – Linea 3.2 - Azione 3.2.1”. Lavori di completamento - Notifica preliminare”*
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445 del 200 circa il possesso dei requisiti di cui alla DGR 2037 del 2013 e circa il rispetto di quanto previsto nei documenti di cui ai precedenti punti 2) e 3), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013.
- Determina del Comune di Poggiardo n. 110 del 14/06/2021 ad oggetto *“Po Fesr 2007/2013 - asse III - linea 3.2 - azione 3.2.1 lavori di ristrutturazione di un fabbricato esistente da destinare a centro diurno socio-educativo e riabilitativo e centro sociale polivalente per diversamente abili. approvazione progetto esecutivo. nomina responsabile unico del procedimento”;*
- *Nota della Regione Puglia prot. AOO 146 25/06/2013 2536 ad oggetto “Po Fesr 2007/2013 - asse III - linea 3.2 - azione 3.2.1- DGR 269/2012 – Piano di investimenti ambito territoriale di poggiardo – Comune di Poggiardo _ progetto “centro diurno socio educativo e riabilitativo e centro sociale polivalente per diversamente abili” _ esito istruttoria”;*

- Disciplinare per la realizzazione dell'intervento cantierabile regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l'ambito territoriale di Poggiardo – Comune di Poggiardo;
- Quadro economico dell'intervento;

Facendo seguito alla documentazione ricevuta con nota prot. N. AOO 183 7920 del 13 giugno 2022 lo scrivente servizio chiedeva alla Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione delle reti sociali, informazioni ai merito al finanziamento concesso al Comune di Poggiardo per la realizzazione del Centro Diurno disabili.

In risposta alla richiesta di chiarimenti la suddetta Sezione attestava con nota prot. N. AOO 192 3502 del 14/06/2022:

“Con determinazione dirigenziale n. 146/DIR/2014/00552 si è provveduto ad ammettere a finanziamento a valere sulle risorse del Fondo APQ “Benessere e Salute” il progetto “Centro diurno socio-educativo e riabilitativo e Centro sociale polivalente per diversamente abili” presentato dal Comune di Poggiardo;

- *La tipologia di struttura da realizzare afferiva all'ex art. 60 del Reg. Reg. 04/2007 per un totale di 30 posti utente e all'ex art. 105 del Reg. Reg. 04/2007 per un totale di 30 posti utente;*
- *Con AA.DD. n. 426/2016, n. 100/2017, n. 626/2017, n. 601/2018 e n. 227/2019 la scrivente Sezione ha erogato fino al 95% del contributo regionale provvisoriamente concesso per l'intervento in oggetto;*
- *Con AD 367 del 22/03/2021 è stato determinato il saldo e la chiusura del progetto;*
- *Dalla documentazione finora prodotta si evince che con verbale del 04/09/2019 è stata certificata la regolare esecuzione e fornitura degli arredi e risulta emesso il certificato di collaudo tecnico amministrativo e statico della struttura in data 26/11/2019;*
- *Alla data odierna non sussiste alcun atto di revoca del finanziamento concesso”*

Dalla documentazione trasmessa a questa Sezione con la pec, nonché dalla nota prot. N. AOO192 3502 del 14/06/2022 acquisita dalla competente sezione la struttura di cui trattasi ricade nel campo di applicazione dell'art 29 comma 7 della legge 9/2017 avendo il Comune di Poggiardo ottenuto un finanziamento FESR per la realizzazione di un centro diurno disabili ex art 60 del RR 4 del 2007.

Tanto considerato si rileva che:

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto “R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento”, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:

- alla SEZIONE 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio – **R.R» n. 5/2019 - Fabbisogno Centro diurno disabili**

1) Centro diurno per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.

- *I posti di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai*

Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 potranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno per disabili, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 5/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno disabili;

Nell'allegato A al paragrafo 2 – REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3, LETT. d) R.R. n. 5/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Requisiti per gli ex Centri diurni disabili art. 60 R.R. 4/2007 e smi

"L' art. 12 del R.R. n. 5/2019 , al paragrafo 12.7 prevede :

"1. I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei semiresidenziali di mantenimento per disabili."

Ai sensi del precedente art. 12.7 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti :

R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A- REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno disabili di cui all'art. 4 del R.R. n. 5/2019

R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture
- art. 60 - requisiti strutturali

R.R. n. 5/2019 - ART.6 - REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI

- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per disabili R.R. n. 5/2019 –

ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per disabili

Al paragrafo – Procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della LR 9/2017 e smi da parte delle strutture ammesse a finanziamento – in merito alle tipologie di finanziamento ammesso, si prevede che *"Per contributo con fondi FESR s'intendono quei contributi ammessi ed erogati per l'intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull'Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull'Azione 9.10 9.11 del POR Puglia 2014-2020 a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell'entrata in vigore della LR 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo (omissis...)"*.

Richiamato in riferimento ai requisiti strutturali, l'art 60 del RR 4 /2007 nel quale si prevede esplicitamente che

“ Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre strutture, fermi restando gli specifici requisiti previsti per ciascuna struttura.

La struttura deve, in ogni caso, prevedere:

- *congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;*
- *zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;*
- *una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;*
- *autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;*
- *spazio amministrativo;*
- *linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti;*
- *servizi igienici attrezzati:*
 - *2 bagni per ricettività fino a 20 utenti, di cui uno destinato alle donne;*
 - *3 bagni per ricettività oltre 20 utenti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/ donne.*
- *un servizio igienico per il personale.*

Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità.”

Per tutto quanto sopra rappresentato

Tenuto conto della nota prot. N. 3502 del 14/06/2022 acquisita dalla Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali e della documentazione tecnica trasmessa dall'istante con pec del 06/04/2022 (ed in particolare la Planimetria Arc 03, Relazione tecnica illustrativa) in cui sono indicate le caratteristiche dell'intervento.

Si propone

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Poggiardo in relazione alle istanza presentata dallo stesso Comune di Poggiardo, secondo il modello REA 1 (allegato alla DGR 793/2019), per l'autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 con un nucleo per 30 posti da realizzarsi in Poggiardo in Viale della Repubblica angolo Via Santa Caterina da Siena n. 32, denominato *“Centro diurno per disabili Francesco Piscopo”*

con precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Poggiardo e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. il Comune di Poggiardo è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 06/04/2022, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- III. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Poggiardo (Le), dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio

dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante del Comune di Poggiardo alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;

- IV. per lo standard organizzativo minimo riferito ad un nucleo da 30 posti di Centro diurno disabili si rinvia all' art. 7.4 del R.R. n. 5/2019
- V. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventigiorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità

richiesta dal Comune di Poggiardo in relazione alle istanza presentata dallo stesso Comune di Poggiardo, secondo il modello REA 1 (allegato alla DGR 793/2019), per l'autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 con un nucleo per 30 posti da realizzarsi in Poggiardo in Viale della Repubblica angolo Via Santa Caterina da Siena n. 32, denominato "Centro diurno per disabili Francesco Piscopo"

con precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Poggiardo e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. il Comune di Poggiardo è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 06/04/2022, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- III. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Poggiardo (Le), dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante del Comune di Poggiardo alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- IV. per lo standard organizzativo minimo riferito ad un nucleo da 30 posti di Centro diurno disabili si rinvia all' art. 7.4 del R.R. n. 5/2019
- V. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventigiorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Poggiardo (protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it);
- al Sindaco del Comune di Poggirido (sindaco@comune.poggirido.le.it);
- al Direttore Generale dell'ASL Le (direzione.generale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
- al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL LE sociosanitario.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it;
- al Responsabile del Tecnico comunale del Comune di Poggiardo (settoretecnico.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it)

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);

- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE SGO
(Mauro Nicastro)